

pra, potranno li Conduttori del Pesce, presentata Fede della Vendita, levar Mandato reale, e personale contro il Daziere debitore senz'alcuna previa intimazione.

IX. Come nelle compre al Palo non devono da' Compravendi eccedersi i prezzi limitati dalle Tariffe per la rivendita nelle Pubbliche Pescarie, così al caso, che da' Compravendi venissero offerti a' Conduttori i prezzi indiscreti, e non convenienti, saranno li Conduttori stessi in libertà di vender da sè medesimi il Pesce condotto nelle Pubbliche Pescarie, sempre però al Minuto, a Peso, ed a Tariffa, nel qual caso dovranno essi pagar al Daziere l'intiero Dazio indicato nella Tariffa.

X. Li Compravendi saranno obbligati di settimana in settimana pagar integralmente al Daziere tutto quello anderanno verso di lui debitori sì per conto del Pesce comprato al Palo, e da lui pagato, che per ragion di Dazio, dovendo dar buone, ed idonee Pieggerie con formale relativo Costituto, e sarà in facoltà esso Daziere di poter summaramente astringer i Pieggi, e levar Mandato reale, e personale contro i Compravendi debitori, facendolo eseguire senz'altra intimazione, oltre di che ad ogni richiesta di esso Daziere potrà esser sospeso il Compravendi debitore dalla facoltà di comprar al Palo, nella qual facoltà non potrà esser rim-